

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

Ordinanza n. 5 /2013 del Registro Ordinanze Sindacali

Prot. 1003 del 04.04.2013

Oggetto: **TAGLI DI MANUTENZIONE NELLA PERTINENZA DI PUBBLICA VIABILITA'.**

IL SINDACO

Vista la nota dell'Unione Comuni Garfagnana in data 3.4.13 con la quale si invita ad emanare debita ordinanza di taglio della vegetazione forestale privata pericolosa, in quanto radicata lungo pubblica viabilità, ove sempre più frequentemente piogge battenti, forti raffiche di vento o neve, sono causa principale di stroncamenti o sradicamenti di alberi o parti di essi la cui caduta va ad interessare pubblica viabilità;

Ritenuto opportuno per la circolazione e la sicurezza, per il mantenimento della stabilità delle scarpate e per la tutela della pubblica incolumità, accogliere il suddetto invito ed ordinare a tutti i proprietari dei terreni frontisti a strade pubbliche ricadenti nel territorio di questo Comune, di provvedere al taglio delle vegetazione forestale per una profondità di almeno ml. 6,00 dal limite esterno dell'opera in quanto considerata area di pertinenza della viabilità;

Visto il proprio Regolamento di Polizia Rurale nella parte che disciplina la "Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde",

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 ed in particolare gli artt. 6,7, 16, 17, 29, 30 e 31 del medesimo ed il Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visti gli artt. 892 e seguenti del Codice Civile;

Vista la Legge Forestale della Toscana n. 39 del 21.03.2000 ed il suo Regolamento attuativo approvato con D.P.G.R. 16.03.2010 n. 32/R ed in particolare l'art. 41 della Sezione IV del medesimo ove al comma 1 recita: "Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di 6 metri di larghezza dal limite esterno dell'opera" ed al comma 2. : "Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento delle stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate o instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.";

Visto l'art. 50 comma 4 e 7 bis, 54 e 107 del D. Lgs. 267/2000 ;

ORDINA

1. a tutti i proprietari dei terreni frontisti a viabilità pubblica (strade regionali, provinciali, comunali e vicinali), per i tratti ricadenti nel territorio di questo Comune, di provvedere al taglio della vegetazione forestale (arborea ed arbustiva) per almeno una profondità di 6 metri dal limite esterno dell'opera stradale (area di pertinenza della viabilità). Le operazioni di taglio dovranno avvenire nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento delle stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate o instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza;
2. eventuali deroghe al suddetto limite potranno essere concesse per alberature di particolare pregio o per situazioni particolari, che comunque dovranno preventivamente essere portate a conoscenza ed approvate dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Alla presente Ordinanza verrà data massima pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, affissione nei Pubblici Esercizi e trasmissione al Comando del Corpo di Polizia Municipale territorialmente competente, alla Provincia di Lucca, al Corpo Forestale dello Stato e all'Unione Comuni Garfagnana.

RENDE NOTO

che i proprietari frontisti dei terreni alla viabilità pubblica soprarichiamata sono responsabili di eventuali danni a persone o a cose causati da alberi o parti di essi, siepi, muri di sostegno o dalla mancata manutenzione delle ripe, a norma degli artt. 29, 30 e 31 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di attuazione e passibili delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse, ricorso Gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, entro i termini di 60 giorni e con le modalità di cui all'art. 74 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Villa Collemandina, 04.04.2013

AP/sp - Unione Comuni - Ord. Viab. Pubbl.



IL SINDACO

Avv. Tamagnini Dorino